



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 141

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciotto**, del mese di **settembre**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari. Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Pietro Pongiglione | - Presidente |
| 2) prof. Andrea Fusaro | - Vice Presidente |
| 3) prof. Paolo Comanducci | - Membro |
| 4) prof. Marcello Montefiori | - " |
| 5) dott. Mario Orlando | - " |
| 6) avv. Piero Giuseppe Reinaudo | - " |
| 7) dr. Paolo Pietro Repetto | - " |

Sono assenti giustificati il dott. Edoardo Garrone e l'avv. Carlo Golda.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

E' altresì presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D. Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017.

Il Consiglio

Ricordato che, con deliberazione n. 37 del 20 marzo 2017, l'Istituto effettuava, nei termini previsti dalla norma in allora vigente, la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, entrato in vigore il 23 settembre 2016) che prescriveva l'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, entro il 23 marzo 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in Società possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate o razionalizzare mediante fusione o soppressione;

Ricordato altresì che in detta deliberazione prendendo atto che era in corso di emanazione il decreto correttivo del D.Lgs. 175/2016 che avrebbe dovuto posticipare il termine previsto dall'art. 24 per l'effettuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni, il Consiglio si riservava di rivedere, all'atto dell'entrata in vigore del decreto stesso, la ricognizione delle partecipazioni dell'Istituto nei nuovi termini previsti e secondo le disposizioni modificate del testo normativo in allora vigente;

Ricordato infine che il Consiglio, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 175/2016 in allora in vigore e nelle more del preannunciato decreto correttivo, con la citata deliberazione n 37 del 20 marzo 2017, riteneva che:

- le partecipazioni dell'Istituto nel Consorzio CISEF e nella Fondazione Imago 7 non rientravano nelle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- la partecipazione dell'Istituto in Liguria Digitale, Società Consortile per Azioni (di prossima trasformazione in S.p.A.) non doveva essere alienata o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 del decreto;
- la partecipazione dell'Istituto nel Consorzio SI4Life, Società Consortile a Responsabilità limitata, fatta salva la riserva della effettiva applicabilità delle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 alle società consortili, non doveva essere alienata o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 del decreto, in quanto una siffatta decisione sarebbe apparsa prematura nelle more della riorganizzazione dei Poli di ricerca secondo gli indirizzi regionali, perché avrebbe privato l'Istituto della partecipazione a una rete virtuosa che ha comportato anche dei benefici economici consentendo l'accesso a finanziamenti derivanti da progetti europei e perché il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) e d) è riconducibile alla natura, allo scopo e alla gestione della società in argomento nel rispetto della sua finalità consortile;

Visto il D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 che, apportando alcune modifiche al già citato D.Lgs. 175/2016, tra l'altro, fissa un nuovo termine per la revisione straordinaria delle partecipazioni al 30 settembre 2017 e modifica l'art. 2 lettera L) del D.Lgs. 175/16 introducendo nel novero delle società oggetto del decreto anche quelle aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del c.c., confermando la correttezza dell'interpretazione resa nella deliberazione n. 37/2017 per cui le società consortili erano escluse dall'obbligo di ricognizione delle partecipazioni pubbliche nel T.U. in allora vigente;

Vista altresì la Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR recante le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" nelle quali viene messo in evidenza *"l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016"*;

Vista la comunicazione, acquisita agli atti dell'Istituto con prot. n. 22580/17, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prendendo atto positivamente che questa Amministrazione era tra quelle che avevano provveduto all'invio del provvedimento di ricognizione tra la data di entrata in vigore del T.U. e quella del D.Lgs. 100/2017, evidenziava che le modifiche apportate dal decreto integrativo e correttivo del precedente, avrebbero potuto comportare un riesame del provvedimento di ricognizione già trasmesso;

Ritenuto che nel merito, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 100/2017, si possono in parte riproporre le stesse valutazioni già effettuate con la deliberazione n. 37/2017 ed in particolare che:

- l'Istituto non possiede partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 175/16 e s.i.m.;
- le partecipazioni dell'Istituto nel Consorzio CISEF e nella Fondazione Imago 7 non rientrano nelle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- Liguria Digitale, trasformata in S.p.A. con deliberazione della Giunta Regionale n. 77 del 08/02/2017 (e conseguente deliberazione dell'Istituto n. 35 del 20/03/2017 di approvazione delle modifiche statutarie), ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici, operando secondo il modello dell'in house providing e pertanto è soggetta al controllo e coordinamento di Regione Liguria e al controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative da parte di tutti i soci, Enti strumentali della Regione e Enti territoriali, che l'unica azione (del valore nominale di € 51,65 come da delibera di adesione n. 45 del 21/03/2016) in possesso dell'Istituto non può essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, essendo la detenzione dell'azione stessa presupposto per la partecipazione al consorzio e l'erogazione dei beni e servizi del consorzio e che comunque la Società rispetta tutti i requisiti previsti dall'art.24 del D.Lgs. 175/2016;

Ritenuto necessario approfondire l'istruttoria rispetto a quanto già deliberato con la richiamata delibera n. 37/2017 in merito alla Società Consortile a responsabilità limitata SI4Life evidenziando quanto segue:

- SI4Life ha la finalità primaria della creazione di un Polo dell'Innovazione Scientifico-Tecnologica per la ricerca di base, traslazionale e applicata con lo scopo di sviluppare ausili, prodotti protesici, strategie riabilitative e di re-

training, metodologie didattiche, supporto aptico e architettonico, volti all'inserimento sociale e al mantenimento, conseguimento, recupero di abilità, autonomie, funzioni e qualità di vita nei disabili sensoriali, neuro motori, cognitivi e/o mentali e negli anziani, e che l'Istituto ha aderito alla stessa con delibera n. 107 del 18/05/2012 in quanto, oggi come in allora, è interesse dell'Istituto partecipare ad una così importante e qualificata iniziativa nel campo della ricerca applicata alla riabilitazione dei vari tipi di inabilità, con un diretto risvolto assistenziale, per consentire, tramite la partecipazione dell'Istituto al consorzio che tale attività nel campo riabilitativo si focalizzi in modo rilevante anche sugli aspetti pediatrici, proprio in considerazione della scarsa attenzione tradizionalmente riservata da questa branca della ricerca applicata all'infanzia;

- permane dunque ad oggi l'interesse dell'Istituto a mantenere la partecipazione in Si4Life in quanto ha consentito, tra gli altri benefici, l'accesso dello stesso ai finanziamenti europei nell'ambito del progetto di ricerca Aciras come da delibera n. 114 del 08/06/2015, contribuendo così ad elevare il livello della ricerca ed in generale della qualità dell'Istituto, oltre che a portare evidenti benefici economici;
- la partecipazione dell'Istituto a SI4Life non comporta alcun onere di gestione in quanto, ai dell'art. 6 dello Statuto della Società Consortile, vengono esplicitamente esentati dai contributi per il funzionamento, tra gli altri, gli Enti Pubblici di Ricerca, di cui fa parte l'Istituto e quindi anche l'alienazione e/o la fusione e/o la soppressione non comporterebbe alcun risparmio di spesa;
- SI4LIFE potrebbe evolvere secondo indicazioni regionali che già stanno delineando una razionalizzazione dei Poli di ricerca e quindi potrebbe verificarsi l'assorbimento in Si4life di altre realtà consortili o associative, così come l'evoluzione della società consortile stessa in forme organizzative nuove, le quali, una volta compiutamente delineate, dovrebbero essere attentamente valutate alla luce di quanto sopra esposto e del D.Lgs. 175/16 se pertinente ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto stesso;
- l'Istituto stesso ha aderito con deliberazione n. 129 del 03/08/2017 alla costituzione dell'Associazione "POLO LIGURE SCIENZE DELLA VITA" (PLSV) che nell'ambito della razionalizzazione dei Poli di ricerca liguri potrebbe rendere anche non più necessaria la partecipazione dell'Istituto in SI4LIFE, sebbene, ad oggi, non essendo ancora operativa la citata associazione, ogni valutazione in merito appare prematura;
- Si4Life, rispetterebbe tutti i requisiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ad eccezione di quelli di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) e d) in quanto il numero di dipendenti è inferiore a quello degli amministratori (come risulta da nota prot. 6474 del 21/02/2017) ed il fatturato medio nel triennio precedente è inferiore a cinquecentomila euro (come previsto dal novellato art. 26 comma 12 – quinquies del D.Lgs. 175/2016) ma ciò deriva dalla natura, dallo scopo e dalla gestione della società in argomento nel rispetto della sua finalità consortile, per cui non appare necessario che la partecipazione sia oggetto di alienazione sebbene sia necessario invitare gli organi societarie ad adeguare il proprio statuto e la propria operatività al fine di rispettare anche detti parametri, entro i successivi 12 mesi, così da consentire all'Istituto di effettuare le pertinenti valutazioni in sede della prossima analisi periodica prevista con cadenza annuale dall'art. 20 comma 1;

Ritenuto pertanto che sia opportuno, ad oggi, mantenere la partecipazione anche in SI4LIFE invitando, tuttavia, gli organi societari ad adeguare, entro i prossimi 12 mesi, la propria organizzazione al preciso rispetto di tutti i parametri di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2017;

Dato atto pertanto che, per quanto sopra esposto, permane l'interesse dell'Istituto al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere evidenziando tuttavia la necessità di invitare gli organi di SI4LIFE ad adeguare l'organizzazione societaria così da rispettare appieno i requisiti posti dal T.U. sulle partecipazioni pubbliche, entro i successivi 12 mesi, per consentire all'Istituto di effettuare le pertinenti valutazioni in sede della prossima analisi periodica prevista, con cadenza annuale, dall'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

Dato infine atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 deve essere inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e comunicato secondo quanto disposto dal citato art. 24;

Visto l'art. 2 dello Statuto Organico dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Con voti unanimi,


delibera

1. di confermare, per i motivi meglio specificati in premessa, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017, quanto previsto nella deliberazione n. 37 del 20 marzo 2017 come segue:
 - le partecipazioni dell'Istituto nel Consorzio CISEF e nella Fondazione Imago 7 non rientrano nelle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
 - la partecipazione dell'Istituto in Liguria Digitale Società per Azioni non deve essere alienata o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 del decreto;
 - la partecipazione dell'Istituto nel Consorzio SI4Life, Società Consortile a Responsabilità limitata, non deve essere alienata in quanto una siffatta decisione apparirebbe prematura nelle more della riorganizzazione dei Poli di ricerca secondo gli indirizzi regionali e perché priverebbe l'Istituto della partecipazione a una rete virtuosa che ha comportato negli anni anche dei benefici economici consentendo l'accesso a finanziamenti derivanti da progetti europei e tenuto conto del fatto che, in riferimento alla partecipazione in argomento, l'Istituto non deve sostenere alcun onere di gestione, in quanto, ai dell'art. 6 dello Statuto della Società Consortile, gli Ente Pubblici di Ricerca sono esplicitamente esentati dai contributi per il funzionamento e quindi anche l'alienazione e/o fusione e/o soppressione non comporterebbe alcun risparmio di spesa;
2. di invitare gli organi societari di SI4Life ad adeguare la propria organizzazione ed operatività così da rispettare appieno i requisiti posti dal T.U. sulle partecipazioni pubbliche, entro i successivi 12 mesi, per

consentire all'Istituto di effettuare le pertinenti valutazioni in sede della prossima analisi periodica prevista con cadenza annuale dall'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

3. di dare atto che, per quanto sopra esposto, permane l'interesse dell'Istituto al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere;
4. di disporre che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, sia inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e comunicato secondo quanto disposto dal citato art. 24;
5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi della vigente normativa.

**Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)**



**Il Presidente
(Pietro Pongiglione)**

